

nale di navigazione per le guardie rispettivamente fatte, ed il capitano di bordo vi apporrà il suo visto.

ART. 5.

Il giornale di boccaporto o manuale di bordo sarà conforme all'unito modello D, e su di esso si dovrà annotare:

- a) il luogo e la data dell'imbarco delle merci;
- b) le marche ed i numeri segnati esteriormente su ciascun collo;
- c) la quantità e specie dei colli;
- d) la natura, qualità e quantità delle merci;
- e) il nome e cognome del caricatore, o dei caricatori;
- f) il luogo di destinazione;
- g) il luogo o la data dello sbarco e consegna delle merci e quant'altro concerne il carico.

Terminato il caricamento o lo scaricamento delle merci, sarà chiusa l'operazione nel giornale di boccaporto apponendovi, immediatamente dopo l'ultima partita, la data e le firme del secondo di bordo, se vi è, e del capitano del bastimento.

ART. 6.

L'inventario di bordo pei bastimenti che navigano al lungo corso, al gran cabotaggio e nel Mediterraneo sarà conforme agli annessi modelli E (piroscafi) F (bastimenti a vela). Esso conterrà l'indicazione stampata degli oggetti di corredo ed attrezzi fissi e di rispetto prescritti nelle leggi marittime per le dette specie di viaggi, secondo che si tratti di navi a vela od a vapore, e conterrà inoltre l'indicazione scritta della quantità degli oggetti stessi e degli altri che si trovano realmente a bordo della nave.

L'inventario di bordo dei bastimenti di 50 e più tonnellate che navigano nei limiti del piccolo traffico conterà di una nota indicanti tutti gli oggetti esistenti a bordo pel servizio del bastimento.

L'inventario dev'essere sottoscritto dal capitano e vidimato dall'ufficiale o dai periti incaricati della visita delle navi secondo le disposizioni dell'articolo 78 del codice per la marina mercantile.

ART. 7.

Le variazioni dell'inventario devono essere annotate su di esso e giustificate sommariamente col semplice riferimento alle annotazioni esistenti nel giornale generale di contabilità.

Nelle visite successive fatte alla nave secondo le disposizioni delle leggi marittime, l'ufficiale o i periti devono accertare col loro « visto » la regolarità dell'inventario e delle variazioni suddette.

Prima di partire da un posto ove il capitano abbia fatta relazione di sinistri precedentemente sofferti colla perdita o deterioramento di oggetti descritti nell'inventario, il capitano deve far constare in esso col « visto » dell'autorità marittima dello Stato, o consolare all'estero, di aver surrogato con altri gli oggetti perduti o danneggiati, dei quali dev'essere provveduta la nave.

Per le navi, che, secondo le leggi suddette, non sono sottoposte a visita, la visita per la verifica dell'inventario dev'essere fatta ogni due anni.